



Comune di **OZZERO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 7 del 10.04.2020

Oggetto:

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA ALL'ORDINANZA N. 6 DEL
03/04/2020

Soggetti destinatari:

CITTADINANZA



IL SINDACO

PREMESSO che è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.*

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.*

VISTO l'ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 Marzo 2020, per contrastare il diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Dpcm 11/03/2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO, altresì il DPCM 01/04/2020 con il quale, tra l'altro, si è disposto che l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia a livello lombardo e provinciale.

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020 e nei DPCM successivi, si dispongono varie misure di prevenzione di carattere generale tra cui: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.*

CONSIDERATO che i DDPPCCMM si pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 in data 29/03/2020 con la quale, in ragione della situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19

- all'art. 1, comma 1 è disposto il pagamento di quattrocento milioni di euro per i Comuni italiani i quali dovranno contabilizzarle a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;
- all'art. 1, comma 3 gli enti in esercizio provvisorio sono autorizzati a disporre con delibera di Giunta la variazione di bilancio necessaria ad utilizzare le risorse del comma 1;
- all'art. 2 sono stabiliti i criteri di riparto tra i Comuni (comma 1) e sono individuate le seguenti finalità di utilizzo delle risorse assegnate, da realizzare in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (comma 4):
 - a) acquisto di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
 - b) acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità
- all'art. 2 comma 6 è individuata, presso ciascun Comune, la competenza dell'Ufficio dei servizi sociali;
- all'allegato n. 1), è assegnato al Comune di Ozzero il contributo per misure urgenti di solidarietà alimentare pari a €. 7.681,97.

VERIFICATO che sul sito web della Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, in data odierna, è stata pubblicata la spettanza e l'erogazione a favore del Comune di Ozzero del FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE dell'importo su indicato di € 7.681,97.

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO, altresì, il comma dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale "Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea";

RILEVATA la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all'emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle derivanti dall'assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare;

RITENUTO di individuare le modalità di erogazione delle risorse assegnate relative alle misure urgenti di solidarietà alimentare

VISTO, l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e succ. mod. ed integr. recante il Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali;

RITENUTA la necessità di fissare una norma di interpretazione autentica al seguente passaggio " *L'erogazione del beneficio avverrà a seguito di una valutazione delle condizioni dichiarate nell'istanza presentata da parte dell'ufficio servizi sociali.* " contenuta nell'ordinanza n. 6 del 03/04/2020;

VISTO, l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e succ. mod. ed integr. recante il Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

1. di dare atto che, l'espressione " *L'erogazione del beneficio avverrà a seguito di una valutazione delle condizioni dichiarate nell'istanza presentata da parte dell'ufficio servizi sociali* " contenuta nell'ordinanza n. 6 del 03/04/2020 deve interpretarsi " in via autentica "

nel senso che sussiste la possibilità per la valutazione da parte dell'Assistente Sociale di considerare complessivamente lo stato di bisogno del richiedente applicando i criteri di determinazione della misura di sostegno alimentare non necessariamente in termini di formule matematiche laddove la mera sottrazione di altre forme di sostegno pubblico comporti l'oggettiva impossibilità di assegnare forme di sostegno effettivamente indispensabili ai sensi dell'ordinanza n. 6 del 03/04/2020, restano fermi gli importi minimi e massimi dei contributi erogabili e i coefficienti afferenti la composizione del nucleo familiare;

2. *di dare atto che il Responsabile dei servizi amministrativi del Comune di Ozzero è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza;*
3. *di dare atto che è compito del Responsabile dei servizi amministrativi far eseguire le disposizioni della presente;*
4. di dare atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo on-line del Comune di Ozzero e nella specifica sezione di Amministrazione trasparente; di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza comunale, lì 09/04/2020.

Il Sindaco
(Dott. Ing. Guglielmo VILLANI)